



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 17/06/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 4 giugno 2004, n. 303

Rinnovo autorizzazione all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL LE/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2004. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 15 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T..

Con nota prot. n. 24/5684/6 del 17.2.2004, integrata dalla nota prot. n. 24/15560/6 del 13.5.2004 l'Assessorato alla Sanità, ufficio n. 6, ha emanato le direttive a tutti gli organi interessati circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, nonché, con la nota integrativa, ha puntualizzato circa l'affidamento dei presidi

stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL LE/1 con nota prot. n. 179 del 3.5.2004 ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lecce, Nardò, Melendugno e Porto Cesareo richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle rispettive località marine di San Cataldo, Casalabate, S. Isidoro, Torre dell'Orso e Torre Lapilio.

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che nella documentazione presentata dalla ASL LE/1 risultano allegate le note della APT de la provincia di Lecce prot. n. 803 del 18.3.2004, n. 961 del 1.4.2004, n. 999 del 5.4.2004, e n. 1024 del 6.4.2004 con le quali comunica la media giornaliera delle presenze turistiche in ciascuna delle suddette località balneari.

Considerato che le suddette farmacie stagionali saranno sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL LE/1, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2004 nelle località innanzi specificate.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla redatta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06

Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'autorizzazione all'apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna località turistica dei comuni compresi nel territorio della ASL LE/1, dal 15 giugno al 15 settembre 2004.

Comune di Lecce località Casalabate
Comune di Lecce località S. Cataldo
Comune di Nardò località S. Isidoro
Comune di Melendugno località Torre dell'Orso
Comune di Porto Cesareo località Torre Lapillo

Di incaricare la ASL LE/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/5684/6 del 17.2.2004 e n. 24/15560/6 del 13.5.2004.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei comuni interessati e al Direttore Generale della ASL LE/1.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini
